



## REPUBBLICA ITALIANA

### LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio Viola	Presidente
Dott. Donato Centrone	Consigliere
Dott. Claudio Guerrini	Consigliere
Dott. Carmelina Adesso	Primo Referendario
Dott. Giovanni Dalla Pria	Referendario (relatore)
Dott. Elisabetta Conte	Referendario

Nella camera di consiglio del 29 ottobre 2020, tenutasi da remoto, mediante videoconferenza, ha reso la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'art. 148 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 1, comma 167, L. 13 dicembre 2005, n. 266;

visto l'art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118;

visto l'art. 21 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

viste le delibere della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n.12/SEZAUT/2019/INPR;

vista la documentazione prodotta dal comune di Vezzano Ligure (SP) con pregressa nota del 25 marzo 2020, in risposta a richiesta del Magistrato istruttore del 24 febbraio 2020 all'esito dei controlli finanziari di legge;

visto il DPCM 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da Covid-19 alla data del 31 gennaio 2021, e il correlato decreto-legge in pari data n. 125 che ha disposto le principali conseguenziali proroghe;

visto l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dall'art. 85 del d. l. n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante regole tecniche ed operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero;

vista l'ordinanza presidenziale di fissazione dell'odierna camera di consiglio n. 84/2020, con la quale sono state, altresì, trasmesse al comune di Vezzano Ligure (SP) le osservazioni mosse dal magistrato istruttore, dott. Giovanni Dalla Pria;

viste le controdeduzioni dell'ente locale del 27 ottobre 2020, debitamente acquisite agli atti della Sezione con protocollo n. 4923 in pari data;

udito il Magistrato relatore dott. Giovanni Dalla Pria

## **FATTO E DIRITTO**

All'esito dei controlli finanziari di legge, la Sezione ha esaminato il questionario e la relazione sul rendiconto degli esercizi finanziari 2017 e 2018 del comune di Vezzano Ligure (SP), elaborati dall'organo di revisione economico-finanziaria, addivenendo ai seguenti accertamenti contabili ordinati per materia.

### **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

Ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione dei provvedimenti, di cui alla Delibera della Giunta Comunale (di seguito: D.G.C. n. 74 del 25 giugno 2018), in sede istruttoria si è chiesto all'amministrazione comunale di comunicare l'aggiornamento del dato di cassa al 31 dicembre 2019, a seguito delle pregresse pronunce della Sezione nn. 81 e 112 del 2018, nonché l'aggiornamento delle relative misure finanziarie adottate nel corso del medesimo esercizio al fine del miglioramento del dato di cassa registrato al 31 dicembre 2017 e 2018 (anticipazione di tesoreria non restituita rispettivamente pari ad euro 1.569.089,61 ed a euro 730.317,78). Si è chiesto, inoltre, di specificare i fondi vincolati di cassa da ricostituire rispettivamente al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019. Si è

chiesto, infine, di trasmettere copia del documento, allegato alla richiamata D.G.C. n. 74 del 2018, denominato “provvedimenti in esito a deliberazione Corte dei conti...”;  
Il Comune, in sede di replica, ha fornito l’aggiornamento dei dati richiesti al 31.12.2019 che si riportano di seguito:

	Utilizzo anticipazione di tesoreria	Utilizzo somme vincolate
31.12.2017	1.569.089,61	109.911,78
31.12.2018	730.317,78	4.159,46
31.12.2019	784.737,68	636,99

L’amministrazione afferma al riguardo che, pur a fronte del lieve peggioramento rispetto al dato conseguito nel 2018, risulta consolidato il trend migliorativo e, per quanto di seguito esposto, rispettato il piano di riduzione del deficit di cassa.

Quest’ ultimo, approvato con D.G.C n.74 del 25.06.2018 (in seguito “il piano”), prevedeva una serie di interventi sul fronte del potenziamento della riscossione delle entrate e della razionalizzazione delle spese, con conseguente proiezione ipotetica degli effetti positivi sul saldo di cassa, profilando una riduzione del deficit di cassa nel triennio 2018-2020 come declinato in appresso:

-2018 riduzione di circa 16.000,00 euro;

-2019 riduzione di circa 583.000,00 euro;

-2020 riduzione di circa 91.000,00 euro;

per un totale complessivo nel triennio di circa 690.000,00.

In realtà, nella sola annualità 2018, per effetto in particolare dello sforzo messo in atto sul fronte dell’efficientamento della riscossione delle entrate, il saldo negativo di cassa si è ridotto di oltre 838.000,00 euro. A detta dell’Ente, quindi, il modesto incremento dell’anticipazione di tesoreria inestinta al 31.12.2019 non comporterebbe lo scostamento dal piano triennale di cui alla richiamata D.G.C. n. 74.

Nel corso del 2019 è proseguita l’attuazione delle misure previste dal piano. In particolare, è continuata l’attività messa in campo dal 2018 sul fronte del recupero evasione delle entrate (tributarie ed extratributarie) dell’Ente. Tuttavia, dopo la fase iniziale di accelerazione (avviata già nella seconda metà dell’esercizio 2018) con l’emissione contemporaneamente di provvedimenti per più annualità (es. per Tari anni 2013-2014-2015), nel 2019 l’attività stessa si è attestata su ritmi più ordinari anche a causa dell’assenza, a decorrere dal 30.04.2019 e per l’intera annualità, di una delle due unità di personale adibite all’ufficio tributi. L’importo complessivo delle entrate poste

in riscossione coattiva nel biennio 2018/19 è il seguente: euro 2.561.444,56 nel 2018 ed euro 566.833,11 nel 2019. Quanto alle tipologie di procedure, nel 2019 sono state emesse 5256 ingiunzioni, effettuate 3422 procedure di fermo amministrativo, n. 3 procedure immobiliari e n. 3 pignoramenti presso terzi. Per quanto riguarda, poi, le misure inerenti alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese, previsti dalla citata DGC n. 74 del 2018, l'attuazione delle stesse è proseguita nel 2019:

-spesa per la fornitura energia elettrica degli edifici comunali: si è passati ad un nuovo fornitore rispetto a quello utilizzato nel 2018, ai fini di assicurare il contenimento dei costi nonostante gli incrementi del prezzo dell'energia elettrica sul mercato. Il contenimento della spesa è stato conseguito: spesa 2018, euro 171.802,89, spesa 2019, euro 180.225,88.

Per poter ottenere una effettiva riduzione della spesa a tale titolo dovranno essere prima completati gli investimenti (alcuni già avviati nel 2019) di efficientamento energetico degli edifici comunali. Si tratta di spese di investimento a carattere pluriennale che avranno poi, a lavoro completato, ricadute in termini di riduzione dei consumi e di abbattimento della spesa corrente;

-spesa per la telefonia e le connessioni dell'Ente: a fine 2018 è stato stipulato un nuovo contratto per la telefonia dell'Ente con un nuovo gestore. Anche in questo caso si è ottenuta una prima lieve riduzione della spesa passata da euro 25.103,26 nel 2018 ad euro 23.504,65 nel 2019 e sono ancora in corso le attività di verifica e di razionalizzazione delle utenze telefoniche dell'Ente che porteranno al distacco di quelle non più necessarie con conseguenti ulteriori risparmi. Inoltre, per il 2020 sono previsti investimenti per la sostituzione dei centralini delle due sedi comunali (ormai obsoleti e con elevati costi di manutenzione) con centralini cosiddetti "virtuali", con conseguenti successive riduzioni di spesa;

-spesa per le assicurazioni: a seguito dell'attività di revisione e razionalizzazione dei contratti assicurativi dell'Ente e della gestione dei sinistri, attuata già dal 2016, nel 2019 la spesa a tale titolo ha fatto registrare una riduzione: spesa 2018, euro 67.323,05, spesa 2019, euro 63.096,69.

È inoltre in corso di svolgimento, presso la Stazione unica appaltante della Provincia, la procedura di gara per il nuovo affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente (nel 2019 si è dovuto procedere alla proroga dei contratti in essere atteso il protrarsi delle tempistiche per lo svolgimento della gara da parte della SUA) dalla quale sono attesi ulteriori risparmi sui costi delle polizze;

-spese per la gestione integrata degli impianti termici di proprietà comunale: è stata aggiudicata a fine 2018, nell'ambito di un progetto di partenariato pubblico-privato, il nuovo contratto per i servizi di gestione e manutenzione degli impianti termici degli edifici e strutture comunali.

Tale strumento consente di avere compreso nel canone, sostanzialmente invariato rispetto al precedente affidamento, (euro 86.000,00 più conguaglio pari a circa 96.000,00 euro annui la vecchia gestione, euro 97.000,00 la nuova) la realizzazione di investimenti quali interventi di adeguamento normativo, di ammodernamento impiantistico e di

efficientamento energetico degli impianti.

In ordine, invece, all'ulteriore misura prevista nel 2019 dal piano, ovvero l'alienazione di immobile (ex sede di scuola elementare di Valeriano) per un valore stimato di euro 550.000,00, da destinare alla riduzione del deficit di cassa dell'Ente, si fa presente che, considerata la scarsa appetibilità per il mercato, confermata dall'esito infruttuoso di asta per la relativa vendita, l'Amministrazione, ha deciso di inserire il suddetto bene in un più ampio progetto di Partnership Pubblico Privata (PPP) centrato sulla valorizzazione di un altro immobile denominato " Forte Bastia". Tale progetto prevede il recupero di "Forte Bastia", previa acquisizione della titolarità dal Demanio tramite il cosiddetto "federalismo demaniale", ed il suo riutilizzo a fini turistico ricettivi, a seguito affidamento ad operatore privato in concessione per una durata non inferiore ad anni venti. Nell'ambito di tale operazione è inserito il conferimento da parte dell'Amministrazione Comunale dell'immobile ex scuola elementare di Valeriano all'operatore privato, per la realizzazione di struttura ricettiva. Lo studio di fattibilità del progetto di cui sopra è già stato predisposto dal Comune. La procedura per l'approvazione del medesimo è ancora in corso in quanto in fase di concertazione con la Soprintendenza (SABAP - MBAC) per il rilascio della necessaria autorizzazione, trattandosi di immobile vincolato.

Nel delineato contesto, la Sezione prende atto delle azioni intraprese dall'Ente, sia sul lato delle entrate che sul lato delle spese, le quali hanno determinato la riduzione dell'anticipazione di tesoreria inestinta passata dagli euro 1.569.089,61, registrati al 31 dicembre 2017, agli euro 784.737,68 riscontrati al 31 dicembre 2019 (pur tenendo in considerazione del lieve peggioramento rilevato nel 2019 rispetto agli euro 730.317,78 del 2018). Al riguardo evidenzia la necessità di portare a termine quanto indicato nel piano di riduzione del deficit di cassa in parola ( D.G.C n.74 del 25.06.2018), così da ricondurre, in un arco temporale congruo, in equilibrio strutturale la situazione di cassa del Comune di Vezzano Ligure, in virtù anche del fatto che, detto Comune, dal 2013 al 2019, ha registrato senza soluzione di continuità anticipazioni di tesoreria inestinte a fine esercizio, rispettivamente di euro 204.025,10, euro 635.493,02, euro 1.173.011,83, euro 809.866,05, euro 1.569.089,61, euro 730.317,78 ed euro 784.737,68. Si è, in tal modo, convertito l'istituto dell'anticipazione di tesoreria da operazione per sua natura eccezionale da utilizzare per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee a vero e proprio "mutuo" atipico destinato a finanziare spese correnti, determinando, quindi, un'elusione dell'art. 119 della Cost., il quale consente di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese correnti.

Nel delineato contesto, la Sezione osserva, conclusivamente, che l'istituto dell'anticipazione di cassa (artt. 222 cit. e 3, comma 17, terzo periodo, L. 350/2013) è negozio caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve tra ente pubblico e tesoriere. Perciò, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi

costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte cost. 188/2014). L'assenza di temporaneità del deficit di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell'esistenza di squilibri di bilancio (anche in presenza di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità) (Corte conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, Del.63/2019 PRSP) è sintomo di possibile violazione della regola costituzionale di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.). Infatti, trattasi, come detto, di istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (Corte conti, Sez. controllo Puglia, Del. 89/PRSP/2017).

La Sezione rappresenta, perciò, l'esigenza di uno scrupoloso perseverare, sia nella riscossione delle entrate, sia nel contenimento e razionalizzazione della spesa, anche attraverso l'attivazione di un cronoprogramma annuale di rientro dal deficit di cassa (cfr., in generale, Corte dei conti 19/SEZAUT/QMIG/14 luglio 2014), preordinato ad annualmente compulsare i miglioramenti stimati, nei suddetti termini di riduzione della spesa ed implementazione delle entrate, nonché ad azionare in generale i più appropriati interventi correttivi delle deviazioni dell'azione contabile. La Sezione ricorda, più in generale e anche oltre il caso di specie, che: *"il dato riferito al fondo cassa non negativo va interpretato in senso "sostanziale" e non puramente formale con la conseguenza che gli enti che a fine esercizio non hanno restituito l'anticipazione di tesoreria o che non hanno reintegrato in toto le entrate vincolate utilizzate per spese correnti devono considerarsi in squilibrio di cassa. Il deficit di cassa, infatti, è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale devono essere analizzate le cause e devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'Ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle direttive europee. Si rileva (nel caso esaminato dalla pronuncia, NDR) inoltre per la quasi totalità degli anni presi ad esame, un fondo cassa pari a zero, oltre che fondi vincolati da ricostituire, sintomatico di una precaria situazione finanziaria dell'Ente"* (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, deliberazione n. 1/2018).

## **ACCANTONAMENTO ARRETRATI CCNL**

L'esame istruttorio ha rivelato come al Punto 8.5.1), della Sezione I, emerga il mancato accantonamento anche nel rendiconto 2017 delle somme destinate a finanziare gli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL funzioni locali. L'Ente, in replica alla richiesta di controdeduzioni sul punto, ha affermato che le somme necessarie a finanziare gli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL funzioni locali sono state interamente stanziare e finanziate nel bilancio 2018 (anno di effettiva sottoscrizione del contratto), trattandosi di somma di cui si è potuta operare una stima attendibile solo ad inizio di quell'esercizio ed inoltre di non ingente

ammontare (circa €.26.000,00). La Sezione, prendendo atto delle ragioni espresse dal Comune, richiama, preliminarmente, il proprio precedente orientamento (Corte conti, sez. controllo Liguria, 11/2020/PRSP) secondo cui, sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL (sottoscritto il 12 febbraio 2018), l'accantonamento della somma in parola risponda, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l'ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L'obbligatorietà dell'accantonamento è ritraibile dal D. Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo (*"...gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma 3-quinquies"*), e comma 4, secondo periodo (*"per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa"*). Nel caso di specie, la spesa (iscritta in bilancio e già erogata, a detta dell'amministrazione) è stata imputata al bilancio di previsione 2018: infatti, nel caso di diverso stanziamento nell'esercizio finanziario 2017, la spesa stessa sarebbe confluita nel risultato di amministrazione 2017, per la parte accantonata dell'avanzo (art. 187, comma 1, quinto periodo, D. Lgs. 267/2000). Di conseguenza e in conclusione, non può non evidenziarsi il mancato accantonamento degli arretrati per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2016-2018, rappresentando, al contempo, l'obbligo di accantonamento per quella futura, riferita al triennio 2019-2021.

#### **RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA.**

L'esame istruttorio ha rivelato, al Punto 3, della Sezione I "Risultati della Gestione Finanziaria", del Questionario sul Rendiconto 2018, che risultano addirittura euro 573.466,99 (*rectius* euro 568.151,12) di residui attivi eliminati della gestione corrente non vincolata. Si è, pertanto, chiesto di comunicare i residui attivi eliminati, nonché di fornire le motivazioni della mancata riscossione e della conseguente eliminazione di essi, in considerazione della situazione di criticità di cassa in cui verte l'Ente. La replica dell'amministrazione comunale ha rivelato che i residui attivi in parola sono costituiti principalmente da residui relativi alla Tarsu/Tares/Tari di più annualità. In particolare, per i residui relativi alla Tarsu delle annualità 2010-2011, la cui riscossione era ancora affidata a soggetto esterno, si tratta di partite ormai risalenti e/o di cui è stata comunicata l'inesigibilità da parte dell'agente della riscossione.

	Residui stralciati	Importo Ruolo	Percentuale inesigibilità
Tarsu 2010	99.402,64	1.210.000,00	8,21%
Tarsu 2011	87.396,05	1.432.501,00	6,11%

In relazione, invece, alla Tarsu/Tares/ Tari delle annualità 2012-2016 (riscossione effettuata in modo diretto dal Comune), l'eliminazione dei residui è stata effettuata solo in via prudenziale, ai fini di tener conto della fisiologica percentuale di inesigibilità di tale tipologia di entrata, ma le relative attività di riscossione sono ancora in corso, come evidenziato dai prospetti allegati alla presente e come meglio esplicitato al successivo punto 4). Si ritiene che la effettiva consistenza dei residui complessivamente eliminati possa essere meglio soppesata rapportando alle pertinenti annualità lo specifico ammontare di riferimento, come risulta dal prospetto seguente:

	Residui stralciati	Importo Ruolo	Percentuale inesigibilità
Tarsu 2012	30.285,72	1.436.998,00	2,11%
Tares 2013	95.580,30	1.704.140,00	5,61%
Tari 2014	119.467,42	1.704.140,00	7,01%
Tari 2015	32.004,70	1.704.140,00	1,88%
Tari 2016	50.000,00	1.723.000,00	2,90%

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione comunale, evidenziando l'importanza per la salubrità finanziaria dell'ente della puntuale e perseverante esazione dei crediti liquidi ed esigibili (cfr. art. 1243 c.c.), nel primo caso perché determinati nel loro concreto ammontare, nel secondo caso perché non sottoposti ad elementi accidentali (condizione o termine) e, in generale, coercibili per effetto di pronuncia giudiziale. Infatti, la mancata esazione dei suddetti crediti importa l'insorgenza dei residui attivi, ossia di crediti accertati ma non riscossi (cfr. artt. 189 e 230, comma 5, D. Lgs. 267/2000), sul cui eccessivo accumulo si rinvia a Corte cost. sent. n.138/2020. I crediti originano dalle entrate tributarie ed extratributarie: nel primo caso, all'esazione del credito corrisponde un'efficace ed efficiente riscossione fiscale. La corretta determinazione dei



residui impinge, in termini addizionali per quanto attiene a quelli attivi, la veridica rappresentazione del risultato di amministrazione (art. 186 D. Lgs. 267/2000), all'esito delle preliminari operazioni di riaccertamento di cui all'art. 228, comma 3, D. Lgs. 267/2000) (cfr. in ordine agli effetti dell'eliminazione dei residui attivi, Corte dei conti, sez. controllo Liguria, delib. n.94/2020/PSRP).

#### **RICUPERO EVASIONE TRIBUTARIA**

In sede istruttoria, nella Tabella a, Punto 2.1), della Sezione I.III, sia del Questionario sul Rendiconto 2017 che del Rendiconto 2018, relativa al recupero dell'evasione tributaria, risulta riportato unicamente il recupero dell'evasione IMU/TASI. In considerazione delle criticità di cassa in cui verte l'Ente, si è, perciò, richiesto di fornire le ragioni per cui, dalle risultanze suddette, parrebbe che il Comune non abbia attivato negli esercizi 2017 e 2018 la leva del recupero dell'evasione anche per altre tipologie di entrate. L'Ente in sede di replica ha precisato che, come già asserito al punto 1), esso ha attivato la leva del recupero evasione anche per entrate diverse dall'ICI/IMU, in particolare per la Tarsu/Tares /Tari. Ciò si evincerebbe anche dai prospetti allegati alla presente nota di risposta in cui sono elencati i ruoli emessi dall'Ente negli anni dal 2015 al 2019 distinti per tipologia di entrata e per annualità del tributo. Tuttavia, le entrate da Tari, in accordo con i principi contabili di cui al D. Lgs.118\2011, vengono accertate ogni anno sulla base dell'approvazione della relativa lista di carico dei contribuenti ai fini della riscossione bonaria. Pertanto, le somme derivanti dal recupero evasione di tale tipologia di entrata, sono accertate a residuo e non stanziare in competenza. Sulle somme così accertate viene accantonato nel risultato di amministrazione di ciascun esercizio il relativo Fondo crediti di dubbia esigibilità (importo accantonato a consuntivo 2018 a tale titolo: €1.125.506,29). Sicché, il dato relativo al recupero dell'evasione Tari, non è stato riportato nella tabella 2.1 del questionario della sezione I.III, avendo inteso che la stessa fosse riferita agli stanziamenti ed accertamenti in conto competenza. L'Ente, oltre all'IMU ed alla TARI, non applica altri tributi (eccetto che l'addizionale comunale Irpef, le cui attività accertative sono rimesse all'Agenzia delle Entrate). Per quanto, poi, riguarda il Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, esso si riferisce ad un esiguo numero di utenze, e l'entrata che ne deriva è di modesta entità (circa euro 30.000,00 annui), inoltre non vi è praticamente evasione. Di seguito, infine, si riepilogano gli importi relativi alle attività di recupero evasione Tares/Tari

	Anno emissione	Importo emesso	Incassato	Da incassare
Ingiunzioni Tarsu 2012	2016	243.744,73	64.738,15	179.006,58

Ingiunzioni Tarsu /Tares /Tari 2012-2015	2016	215.980,54	52.826,68	163.153,86
Ingiunzioni Tares 2013	2018	235.785,26	41.437,16	189.329,44
Ingiunzioni Tari 2014-2015	2017	723.536,00	201.723,83	452.416,96
Ingiunzioni Tari 2016	2018-2019	468.863,00	257.834,33	161.028,00

La Sezione prende atto delle controdeduzioni dell'amministrazione comunale. Ad ogni buon conto, pare utile richiamare, in senso più generale, l'Allegato A/2 del decreto legislativo n. 118/2011, integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, (Allegato A/2), che a pagg. 2 e 3 recita: *"L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile ..... 3.3. Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, etc. Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione (...)"*. (vedi anche Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. n. 8/2020/SRCLIS; per quanto attiene al rapporto tra accertamento della TARI e Fondo crediti dubbia esigibilità si rimanda a Corte dei conti, sez. controllo Campania, Delib. 196/2019/PAR).

## ASSETTI SOCIETARI

In sede istruttoria, si è chiesto di comunicare se allo stato attuale si è realizzata l'alienazione della quota di partecipazione posseduta sia nel Sistema Turistico Golfo dei Poeti, Val di Magra e Val di Vara S.c.A.R.l. (0,50%), sia nel Cigno S.c.A.R.l. (9,10%), prevista in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni (delibera C.C. n. 28 del 29/09/2017), nonché confermata in sede di revisione periodica (delibera C.C. n. 40 del 27/12/2018). Qualora non fosse stata ancora realizzata, si è chiesto di fornire approfondite motivazioni in merito. A tal

riguardo si è rappresentato che il comma 4, dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 dispone che l'alienazione doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione effettuata con delibera C.C. n. 28 del 29/09/2017. L'Ente nella risposta fornita riporta i dati contenuti nella "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni - art.20, comma 4, TUSP" approvata, secondo le linee guida predisposte dal MEF, con D.C.C. 43 del 27.12.2019, avente ad oggetto la Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2018. In detta relazione si rinviene che, in merito al **Sistema Turistico Locale scarl** (quota partecipazione 0,50%), la procedura di vendita deve essere effettuata in modalità congiunta da parte di tutti i soci pubblici; e che la stessa non è ancora stata avviata in quanto deve essere preceduta da modifica statutaria. A tal riguardo il Comune asserisce, altresì che, l'articolo 9 dello statuto societario prevede un diritto di prelazione riservato agli altri soci e nel rispetto del vincolo della maggioranza pubblica sul capitale sociale prevista dall'articolo 8 dello stesso. Pertanto, l'Ente ritiene che, per poter procedere all'alienazione, occorra una modifica statutaria il cui iter non è stato ancora completato dai soci. Infine, si dichiara che, nel caso in esame, trova comunque applicazione la sospensione dell'obbligo di alienazione fino al 31.12.2021, previsto dall'art.24 comma 5 -bis del TUSP, per le società che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente all'esercizio di riferimento della ricognizione straordinaria ovvero il 2016 (triennio 2013-2015) (cfr. punto 5.3 Linee guida MEF 2019).

La Sezione, in merito alla procedura di alienazione non avviata relativa al Sistema Turistico Locale Val di Magra, Val di Vara, Golfo dei Poeti Scarl, prendendo atto di quanto asserito dal Comune, osserva che, ove si ritenesse che la volontà di alienazione della propria quota societaria, espressa dall'ente locale con atti formali, come auto vincolo alla dismissione e in attuazione delle esigenze di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, costituenti obiettivi propri del d.lgs n 175, dovesse risultare ostacolata dal suddetto impedimento addotto dal medesimo ente, si dovrebbe, conseguentemente, convenire sul fatto che lo statuto, giusto il disposto dell'art. 26, 1 comma, del sopra citato decreto legislativo, avrebbe dovuto già da tempo adeguarsi (e precisamente entro il 31 dicembre 2017) alle disposizioni del medesimo e alle relative finalità, in virtù dell'imperatività della disposizione in questione.

Di contro, La Sezione ritiene che, nella specie, le disposizioni statutarie non siano in contrasto con le norme primarie, atteso che le stesse non sono, né potrebbero esserlo, ostative rispetto alla realizzazione dell'intendimento di alienazione della quota cui è pervenuto l'ente locale, tanto più in diretta attuazione, come detto, delle finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, costituenti principi cardine del più volte menzionato D. Lgs n 175.

In tale più corretta prospettiva, poiché il D. Lgs. 175/2016 ha abrogato il comma

569-bis dell'art. 1 L. 147/2013, al cui contenuto interamente si rimanda, risulta rafforzato il diritto del socio pubblico a dismettere una partecipazione societaria ritenuta ormai non funzionale alla propria missione istituzionale o contraria ad altri parametri normativi. D'altro canto, tuttavia, oltre a disporre che la partecipazione societaria non alienata sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art 2437ter c.c., il D. Lgs. in questione richiama espressamente l'intero procedimento descritto dall'art. 2437-quater. La novella costituisce, in vero, un opportuno punto d'incontro tra le esigenze del socio pubblico (presumibilmente, di minoranza) che intende dismettere la partecipazione societaria non conforme alle finalità istituzionali (o in contrasto con gli altri parametri posti dagli artt. 4, 5, 20 24 del D. Lgs. 175/2016) e quella degli altri soci (spesso anch'essi pubblici) che avranno l'onere di reperire le risorse per liquidare il valore della quota del socio cessato ovvero di adottare le differenti misure previste dall'art. 2437 quater del codice civile. Pertanto, la Sezione rimarca la sequenza procedimentale di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 175/2016 secondo cui *"in caso di mancata alienazione entro il termine di cui al comma 4"* (un anno dalla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dall'amministrazione, ndr) è *"salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione"* a seguito di procedimento di evidenza pubblica (cfr. Corte conti, Del. sez. controllo Lombardia 29 gennaio 2019, n. 8; Cons. St., sez. V, 24 aprile 2017, n. 1894) o mediante negoziazione diretta nei limiti di cui all'art. 10, comma 2, D. Lgs. 175/2016 e, comunque sia, in via ultimativa, la quota *"è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"*. Più in generale, il codice civile offre vari strumenti di tutela ai soci di maggioranza (assemblea) a fronte dell'esercizio del diritto di recesso da parte di un socio di una società di capitali. In particolare, l'art. 2437 quater, nel disciplinare il procedimento di liquidazione, prevede che gli amministratori offrano in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci. Ove le azioni restino inoprate, gli amministratori possono collocarle presso terzi. In caso di mancata alienazione, le azioni del recedente possono essere acquistate dalla società utilizzando le riserve disponibili. Infine, quale estremo rimedio, dev'essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento.

In ordine poi al Il Cigno scarl (quota partecipazione 9,10%): la procedura di vendita ad evidenza pubblica (anche in questo caso congiunta) si è conclusa in data 10.10.2019 per un corrispettivo pari ad €.675,00. Il relativo atto notarile è stato stipulato in data 26.11.2019. La Sezione prende atto dell'alienazione della quota di partecipazione nella società in parola

#### PQM

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, all'esito dell'esame dei

rendiconti consuntivi 2017 e 2018 del comune di Vezzano Ligure (SP), definitivamente pronunciando:

**ACCERTA**

Nei termini di cui in parte motiva:

- 1) il permanere dell'anticipazione di tesoreria inestinta;
- 2) il mancato accantonamento nel rendiconto 2017 degli arretrati relativi al CCNL funzioni locali;
- 3) l'eliminazione dei residui attivi a valere sul rendiconto 2018;
- 4) i criteri di accertamento del recupero dell'evasione tributaria, in conformità ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;
- 5) lo stato delle dismissioni societarie.

Così deciso in Genova, da remoto, il 29 ottobre 2020.

**IL MAGISTRATO RELATORE**

**Dott. Giovanni Dalla Pria**

**IL PRESIDENTE**

**dott. Fabio Viola**

Depositato in Segreteria il **18 gennaio 2021**

Il Funzionario preposto

**Dott.ssa Antonella Sfettina**